

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2461-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(LAMORGESE)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(GUERINI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(PATUANELLI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(BELLANOVA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(DE MICHELI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CATALFO)

NOTA: Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 21 maggio 2020, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
(FRANCESCHINI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SPERANZA)

CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
(PISANO)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(DADONE)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(BOCCIA)

CON IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE
(PROVENZANO)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
(SPADAFORA)

CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA
(BONETTI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
(AMENDOLA)

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Presentato l'8 aprile 2020

(Relatori: **FRAGOMELI**, per la VI Commissione;
CARABETTA, per la X Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2461 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 44 articoli, per un totale di 138 commi, si configura come un « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo » (nel caso in esame il contrasto dell'epidemia di COVID-19 e delle sue negative conseguenze economiche e sociali);

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 9 dei 138 commi complessivi del provvedimento rinviano a misure attuative; in particolare è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 decreti ministeriali e 3 atti di altra natura; in due ulteriori commi l'attuazione della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al comma 8 dell'articolo 1 andrebbe esplicitato che la possibilità di elevare la percentuale di copertura del finanziamento dovrebbe valere solo per le imprese di maggiori dimensioni, come risulta dal combinato disposto dei precedenti commi 6 e 7; andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa del comma 3 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 39 i quali si limitano a mantenere fermo quanto già previsto da norme vigenti (rispettivamente l'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 109 del 2019 in materia di poteri del Ministro degli esteri sulla Simest Spa e il decreto legislativo n. 187 del 2000 in materia di protezione dei pazienti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti); all'articolo 7 andrebbe chiarito se con l'espressione « nota informativa » si faccia in realtà riferimento alla nota integrativa del bilancio delle società prevista dall'articolo 2427 del codice civile; andrebbero meglio coordinate le disposizioni dell'articolo 9, per quanto concerne gli effetti della mancata omologazione dell'accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo, e quelle dell'articolo 10, che rendono comunque improcedibili, anche in questa ipotesi, sembra desumersi, le sentenze di fallimento; sempre con riferimento all'articolo 9 andrebbe chiarito se agli specifici termini in materia di accordi di ristrutturazione e di preconcordato si applichi la sospensione dei termini processuali, come

affermato, con riferimento in generale alle procedure concorsuali, dalla recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Forlì, decreto 10 marzo 2020, e Tribunale di Milano, decreto 19 marzo 2020); con riferimento all'articolo 10 andrebbe invece specificato se la dichiarazione di improcedibilità dei fallimenti (in base alla disposizione prevista per i ricorsi depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020) si applichi anche retroattivamente e comporti la revoca degli eventuali fallimenti dichiarati tra il 9 marzo e l'entrata in vigore del decreto-legge; all'articolo 13, comma 1, lettera *f*), andrebbe precisato se il prolungamento automatico della garanzia abbia un effetto preclusivo all'apertura di nuovi interventi in garanzia del Fondo fino all'estinzione del debito sospeso, come previsto dalla disciplina ordinaria; all'articolo 13, comma 11, andrebbe meglio specificato in che misura le disposizioni dell'articolo si applichino anche « in quanto compatibili » alle garanzie previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004 per le imprese agricole e di pesca; all'articolo 29, comma 2, andrebbe chiarito il riferimento alla sanzione irrogata che può essere pagata una volta ricevuta la notifica con l'avviso di pagamento, dato che la sanzione è irrogabile solo se non si dà luogo al pagamento entro il mese successivo all'avviso; al successivo comma 3 va corretto il riferimento all'articolo 73 con quello, corretto, all'articolo 36; il comma 1 dell'articolo 33 proroga, al primo periodo, il termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti ed organismi pubblici « fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla loro ricomposizione »; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di indicare un termine massimo per la proroga dopo la fine dello stato d'emergenza; si segnala inoltre, dal punto di vista testuale, che la proroga è prevista da un periodo di 14 righe, composto da ben 133 parole; il secondo periodo prevede una diversa proroga, limitata alla fine dello stato d'emergenza, per « enti e organismi pubblici a base associativa »; in proposito andrebbe approfondita l'opportunità di definire più puntualmente i soggetti ricompresi nella fattispecie; con riferimento al comma 5 dell'articolo 38 andrebbe chiarito se la possibilità di destinare risorse per la fornitura ai medici di pulsiossimetri interessi solo i medici di medicina generale, cui sono dedicate le altre disposizioni dell'articolo, ovvero tutti i medici, come si potrebbe desumere dal dato testuale della disposizione; il comma 6 dell'articolo 40 prevede infine che per gli « studi sperimentali *no profit* » relativi all'epidemia da COVID-19 oggetto dell'articolo non sia richiesta la stipula di un'apposita polizza assicurativa; al riguardo andrebbe precisato se la fattispecie di « studi sperimentali *no profit* » coincida con quella di « sperimentazione non a fini industriali o non a fini commerciali ovvero senza scopo di lucro » già presente nella normativa (articolo 1, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo n. 200 del 2007);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

alcune disposizioni meritano un approfondimento con riferimento all'uso delle diverse fonti normative: l'articolo 1, comma 8, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'economia la possibilità di elevare le percentuali di copertura del finanziamento delle imprese stabile dall'articolo 1, comma 2, attuando così una sorta di delegifica-

zione, con modalità non conformi alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; l'articolo 42 prevede la nomina di un commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, derogando, in maniera però solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

un numero significativo di disposizioni del provvedimento abroga disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore, il 9 aprile 2020, del provvedimento; si tratta in particolare dell'articolo 2, comma 11, che abroga l'articolo 53 del decreto-legge n. 18; dell'articolo 13, comma 12 che abroga l'articolo 49 del decreto-legge n. 18; dell'articolo 19, comma 2, che abroga il comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 18; dell'articolo 31, comma 2, che abroga l'articolo 70 del decreto-legge n. 18; dell'articolo 40, comma 8, che abroga l'articolo 17 del decreto-legge n. 18; ad eccezione dell'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18, il testo del decreto-legge n. 23 non specifica se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione, si veda p. 21 dello stampato dell'A.C. 2461); al riguardo, il Comitato non può che ribadire la raccomandazione contenuta nel parere espresso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463 di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020;

numerose altre disposizioni integrano non testualmente, interpretano o modificano implicitamente il contenuto del decreto-legge n. 18 del 2020; già nel parere su tale provvedimento si è posto l'attenzione sulla modifica implicita recata dagli articoli 36 e 37 alla sospensione di termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi prevista dal decreto-legge n. 18; sul punto si rinvia quindi alle considerazioni svolte in quella sede; si segnala inoltre che l'articolo 12, comma 1, integra il contenuto dell'articolo 54 del decreto-legge n. 18; l'articolo 21 interpreta l'articolo 60 del decreto-legge n. 18; l'articolo 29, comma 3, reca una deroga a quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 18; l'articolo 30 estende l'applicazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18; l'articolo 34, comma 1, interpreta l'articolo 44 del decreto-legge n. 18; l'articolo 41, ai commi 1 e 2, estende l'ambito applicativo, rispettivamente, degli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18; al riguardo, si ribadisce in primo luogo l'esigenza di evitare, non appena terminata l'emergenza sanitaria, un simile intreccio tra provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame del Parlamento; ciò premesso il Comitato constata che la complessa stratificazione normativa realizzata dalle disposizioni richiamate potrebbe creare difficoltà nella loro applicazione ed invita pertanto, nel caso in cui si renda necessario

intervenire ulteriormente su tali aspetti, ad operare o in sede di conversione del decreto-legge n. 23 o, successivamente alla conversione, in ulteriori provvedimenti utilizzando modifiche testuali («novelle») e non indirette o implicite alle disposizioni ovvero norme di interpretazione autentica esplicitamente qualificate come tali; in tal senso d'altra parte richiede di procedere il paragrafo 3, lettere a) e l), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; appare comunque evidente che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 stabilisce l'esenzione dall'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 8; dell'articolo 3, comma 3; dell'articolo 7; dell'articolo 9; dell'articolo 10; dell'articolo 13, commi 1, lettera f), e 11; dell'articolo 29, commi 2 e 3; dell'articolo 33, comma 1; dell'articolo 38, comma 5; dell'articolo 39, comma 3 e dell'articolo 40, comma 6;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la coerenza dell'articolo 1, comma 8, e dell'articolo 42 con il sistema delle fonti;

formula altresì, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti raccomandazioni:

ferma restando la necessità, in coerenza con i precedenti pareri del Comitato, di evitare, non appena superata la grave emergenza sanitaria in corso, l'abrogazione di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d'urgenza, abbiano cura il Parlamento e il Governo di chiarire se l'avvenuta abrogazione, ad opera del decreto-legge n. 23, di disposizioni del decreto-legge n. 18, quando esso era ancora in corso di conversione, comporti la necessità di regolare con legge gli effetti giuridici della loro mancata conversione, in particolare specificando se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza;

abbia cura il legislatore, in caso di necessità di ulteriori modifiche ad aspetti già disciplinati sia dal decreto-legge n. 18 del 2020 sia dal provvedimento in esame, di procedere o in sede di conversione in legge del provvedimento in esame ovvero, successivamente alla conversione, in ulteriori provvedimenti utilizzando la tecnica della novella o l'approvazione di norme di interpretazione autentica esplicitamente qualificate come tali, in coerenza con quanto previsto dalla circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001; ciò in considerazione della complessa stratificazione normativa che già i successivi ravvicinati interventi operati con il decreto-legge n. 18 e con il provvedimento in esame hanno determinato.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto-legge appaia riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa », « previdenza sociale » e « profilassi internazionale », di competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o) e q), della Costituzione, nonché e alle materie « sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi » e « tutela della salute » di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come l'articolo 13, introducendo, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, al comma 3, anticipi dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 l'abrogazione – disposta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto « decreto crescita ») – della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva, con deliberazione della Conferenza unificata, di limitare l'intervento del Fondo centrale di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti fondi regionali di garanzia;

richiamato che, sulla richiamata norma del decreto-legge n. 34 del 2019, la Commissione per le questioni regionali, nel parere reso

nella seduta del 14 maggio 2019 su tale provvedimento, aveva formulato un'osservazione con cui invitava a valutare « modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative » a quelle della norma abrogata;

rilevata l'esigenza di apportare alcune correzioni formali all'articolo 29, che reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario, e all'articolo 32, che disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza;

richiamato che l'articolo 33, al comma 1, primo periodo, proroga il termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti ed organismi pubblici « fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla loro ricomposizione », senza indicare un termine massimo per tale proroga, e che il secondo periodo del medesimo comma 1 prevede una diversa proroga, limitata alla fine dello stato d'emergenza, per « enti e organismi pubblici a base associativa », senza definire puntualmente i soggetti compresi in tale fattispecie;

rilevato quindi come diverse norme del provvedimento (in particolare, l'articolo 2, comma 11, l'articolo 13, comma 12, l'articolo 19, comma 2, l'articolo 31, comma 2 e l'articolo 40, comma 8) abrogano talune disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame (il 9 aprile 2020);

osservato come il testo del decreto-legge in esame – come già rilevato da questo medesimo Comitato nel parere espresso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 – non specifichi se l'abrogazione operi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore o anche retroattivamente;

ribadita dunque l'opportunità di approfondire tale aspetto, prendendo in considerazione che se, da un lato, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, *pro futuro*, dall'altro, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio, potendosi in tal caso porre l'esigenza, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza;

evidenziato come numerose disposizioni del decreto-legge in esame (si tratta, in particolare: dell'articolo 12; dell'articolo 21; dell'articolo 29, comma 3; dell'articolo 30; dell'articolo 34; dell'articolo 36, comma 1; dell'articolo 37; dell'articolo 41) integrino non testualmente, interpretino o modifichino implicitamente il contenuto di alcune norme del decreto-legge n. 18 del 2020;

rilevato, in particolare, come l'articolo 36, comma 1, del decreto-legge in esame proroghi fino all'11 maggio 2020 il termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, termine fissato al 15 aprile 2020 dall'articolo 83, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge n. 18;

rilevato altresì come l'articolo 37 del decreto-legge in esame proroghi fino al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, prevista invece fino al 15 aprile 2020 dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18;

richiamata quindi l'esigenza di chiarire – come già rilevato da questo Comitato, nel già richiamato parere del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 – il rapporto tra le previsioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge n. 18 e l'articolo 36, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché il rapporto tra le previsioni di cui all'articolo 103, commi 1 e 5, del medesimo decreto-legge n. 18 e l'articolo 37 del provvedimento in esame, considerato che l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge n. 23 del 2020, in corso di conversione;

ribadita l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 13 – che anticipa al 10 aprile 2020 l'abrogazione della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998 – valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative a quelle della norma abrogata.

b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 29, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di sostituire le parole: « all'articolo 73, comma 1 », con le seguenti: « all'articolo 36, comma 1 »;

c) con riferimento all'articolo 32, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, dal punto di vista formale, di sostituire le parole: « previa intesa con la Conferenza permanente » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente »;

d) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 33, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare un termine massimo – dopo la fine dello stato d'emergenza – per la proroga del termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti e organismi pubblici;

e) con riferimento al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 33, valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di definire più puntualmente i soggetti compresi nella proroga – limitata alla fine dello stato d'emergenza – prevista per gli organi degli «enti e organismi pubblici a base associativa»;

f) in tema di coordinamento tra le fonti normative, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di precisare i termini di decorrenza delle abrogazioni di talune norme del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disposte, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 13, comma 12, dall'articolo 19, comma 2, dall'articolo 31, comma 2 e dall'articolo 40, comma 8, del provvedimento in esame, eventualmente facendo salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza delle norme abrogate e disciplinando gli effetti delle disposizioni non convertite;

g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche tenendo conto di ragioni di coerenza sistematica e di chiarezza normativa, di chiarire il rapporto tra le previsioni dell'articolo 36, comma 1, del decreto-legge in esame e quelle di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di rinvio d'ufficio delle udienze e di sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili e penali, nonché il rapporto tra le previsioni recate all'articolo 37 del decreto-legge in esame e quelle di cui all'articolo 103, commi 1 e 5, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, per quanto concerne la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

considerato che:

il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'exportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza

in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

investono in particolare le competenze della Commissione Giustizia diverse misure deputate a garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 (recate dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 del capo II), nonché le norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario (di cui all'articolo 29 del capo IV) e le disposizioni in materia di termini processuali e procedurali (di cui all'articolo 36 del capo V);

considerato che:

il nuovo codice della crisi e dell'impresa, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha l'obiettivo principale di favorire il risanamento aziendale attraverso procedure di ristrutturazione anticipata (cosiddette « misure di allerta »), in cui lo strumento fallimentare è concepito come *extrema ratio*;

le attuali contingenze economiche rendono impossibile l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, concepite nell'ottica di un quadro economico stabile, a differenza di quello attuale segnato da una profonda crisi finanziaria, in cui è fondamentale operare secondo prassi giuridiche ed interpretative già consolidate tra gli operatori economici;

è quindi degna di apprezzamento la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 5, che, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, differisce l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, originariamente prevista al 15 agosto 2020, al 1° settembre 2021;

evidenziato che:

l'articolo 9 prevede una serie di interventi inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione;

in questa fase delicata per l'intero sistema economico nazionale occorre tener conto delle gravi condizioni finanziarie sopraggiunte per effetto della pandemia di COVID-19, che ha impedito a molti imprenditori di onorare con regolarità gli impegni assunti per il risanamento delle proprie aziende;

appare pertanto opportuno incrementare le possibilità di risanamento delle imprese, attraverso strumenti idonei a scongiurare una crisi irreversibile del tessuto imprenditoriale-produttivo e in grado di tutelare anche le ragioni dei creditori;

gli interventi andrebbero quindi estesi anche agli atti e pagamenti eseguiti in virtù di piani attestati di risanamento (*ex* articolo 67, comma 3, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosiddetta « legge fallimentare »), al fine di ampliare la platea dei soggetti che potranno richiedere la proroga di sei mesi dei termini di adempimento delle procedure concorsuali in scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021;

rilevato che:

l'articolo 10 prevede la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi finalizzati all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020;

la *ratio* della norma è quella di evitare il fallimento in un momento in cui lo stato di *deficit* dell'impresa può dipendere da fattori straordinari ed esterni, quali l'emergenza sanitaria in corso;

l'attuale formulazione della disposizione, che prevede un limitato arco temporale di efficacia (9 marzo-30 giugno 2020), non appare in sintonia con la dichiarata finalità di sostegno alle imprese, considerato che le situazioni di insolvenza determinate dalla pandemia di COVID-19 potrebbero verosimilmente realizzarsi nei mesi successivi alla riapertura delle attività commerciali ed imprenditoriali, allorché si manifesteranno concretamente le ripercussioni negative dell'emergenza socio-economica;

l'esclusione di tanti imprenditori dai benefici previsti dall'articolo 10 potrebbe indurli a ricorrere ad altre forme di accesso al credito, che vedano coinvolta la criminalità organizzata, sempre pronta ad infiltrarsi nel tessuto economico del Paese;

appare pertanto opportuno che la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi *ex* articoli 15 e 195 del citato regio decreto n. 267 del 1942 nonché *ex* articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, venga estesa oltre i termini indicati e almeno fino al 31 dicembre 2020;

considerato che:

l'articolo 36 reca disposizioni in materia di sospensione dei termini processuali, in particolare prorogando, dal 15 aprile all'11 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale, le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, previste dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

tale disciplina andrebbe completata mediante il riferimento al diritto condominiale, soprattutto con riguardo a due ambiti principali: la *prorogatio* dei poteri dell'amministratore di condominio in deroga alla disciplina dell'articolo 1129 del codice civile e la postergazione del termine per la presentazione del rendiconto consuntivo;

sotto il primo aspetto, la proroga del mandato dell'amministratore, nel caso fosse scaduto o prossimo alla scadenza, si rende necessaria al fine di garantire pieni poteri di rappresentanza ed assicurare il buon funzionamento del condominio in questo periodo emergenziale, fermo restando il diritto dei condomini di procedere alla revoca dell'incarico;

con riguardo alla seconda questione, appare opportuno rinviare, fino ad un massimo di 12 mesi, la presentazione e la convocazione dell'assemblea in cui approvare il rendiconto consuntivo dei

condomini la cui gestione, per il 2019, si è conclusa a partire dal 31 luglio, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus, che impongono il distanziamento sociale, ed assicurare una gestione condominiale ispirata all'ottica della continuità, come del resto suggeriscono i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di estendere le previsioni legislative inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, anche agli atti e pagamenti eseguiti in virtù di piani attestati di risanamento, al fine di ampliare la platea dei soggetti che potranno richiedere la proroga di sei mesi dei termini di adempimento delle procedure concorsuali in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;

b) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di estendere la ivi prevista declaratoria di improcedibilità dei ricorsi *ex* articoli 15 e 195 del citato regio decreto n. 267 del 1942 nonché *ex* articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, oltre i termini indicati ed almeno fino al 31 dicembre 2020;

c) all'articolo 36, si valuti l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni che rechino la *prorogatio* dei poteri dell'amministratore di condominio in deroga alla disciplina dell'articolo 1129 del codice civile e la postergazione del termine, fino ad un massimo di 12 mesi, per la presentazione del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2019.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

preso atto degli approfondimenti istruttori svolti presso le Commissioni di merito;

condivise le finalità complessive del provvedimento che, insieme al cosiddetto decreto-legge « cura Italia », rappresenta un pilastro della strategia del Governo a sostegno dell'economia e del sistema produttivo

italiani in risposta alla gravissima crisi derivante dalla pandemia di Coronavirus e che mobilita complessivamente ben 400 miliardi di garanzie pubbliche in favore delle imprese italiane rafforzando il ruolo strategico della SACE S.p.A. sia sul piano dell'economia nazionale sia sul piano del commercio con l'estero;

esaminati gli articoli 2 e 3, concernenti il nuovo e più ampio ruolo, fortemente anticiclico, attribuito alla SACE S.p.A., in stretta interazione con i ministeri competenti e con un'estensione del ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), nella gestione dell'emergenza economica e anche per la successiva ripresa, al fine di favorire l'internazionalizzazione dei settori produttivi e privilegiare gli impegni nei settori strategici in termini di livelli occupazionali e ricadute per il Sistema Paese;

valutato con favore, in particolare, il nuovo sistema di coassicurazione, di cui all'articolo 2, per la copertura – fino al 90 per cento da parte della SACE S.p.A. e al 10 per cento da parte dello Stato – dei rischi non di mercato assunti dalle imprese impegnate in attività di *export* e di internazionalizzazione;

apprezzato a tal fine il ruolo svolto dal MAECI di copresidenza insieme con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del neoistituito Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, deputato a deliberare il piano annuale di attività per le operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori e in base ad un sistema dei limiti di rischio approvati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del MEF di concerto con il MAECI;

condivise, altresì, le nuove forme di operatività della SACE S.p.A., autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro;

apprezzato a tal fine il ruolo del MAECI nella definizione, di concerto con il MEF e con il Ministero dello sviluppo economico, dei criteri, modalità e condizioni del rilascio, da parte della SACE S.p.A., delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell'Unione europea;

valutato, altresì, positivamente l'articolo 3 relativo al nuovo protagonismo della SACE S.p.A. nel concordare con la Cassa depositi e prestiti, in consultazione con il MEF e il MAECI, le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia;

apprezzata la necessità che la SACE S.p.A., nell'esercizio dei nuovi compiti, tenga comunque conto delle linee guida e dell'indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle

imprese assunte dalla cabina di regia copresieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, istituita con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

preso atto, infine, delle novità introdotte dagli articoli 15 e 16 del provvedimento alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetto *golden power*), per bloccare eventuali operazioni di acquisizione di aziende e scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, nonché nei settori di energia, acqua, trasporti, informazione, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, materie prime, *cybersecurity* e protezione dei dati personali, valutando a tal fine anche la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'Unione europea, a sostegno di una maggior competizione a livello globale nell'attrazione di investimenti esteri;

nell'auspicio affinché la grave crisi derivante dalla pandemia di Coronavirus sia di stimolo ad una riflessione a livello europeo su fenomeni di *dumping* fiscale e sul tema dei paradisi fiscali, nell'obiettivo di scongiurare il più possibile che delle risorse straordinarie stanziati per fare fronte all'emergenza possano beneficiare aziende europee aventi sede legale in paradisi fiscali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, nelle sedute del 5 e 6 maggio, il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, ai cui resoconti si rinvia;

considerato che con l'articolo 103 del precedente decreto-legge n. 18 del 2020 è stata disposta la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi – compresi gli appalti pubblici – e che tale sospensione potrebbe generare conseguenze sulla tempistica di realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, necessari

per il mantenimento dell'efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che le procedure già programmate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza del Ministero della difesa possano svolgersi nei termini ridotti per ragioni di urgenza previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le garanzie statali concesse alla SACE Spa ai sensi dell'articolo 1 sono state considerate « non standardizzate » in linea con il trattamento adottato attualmente dall'ISTAT per le analoghe garanzie già concesse ai sensi della legislazione vigente; di conseguenza non sono stati contabilizzati effetti in termini di indebitamento netto, in conformità a quanto previsto dalle regole SEC 2010;

in coerenza con la costante prassi seguita per il trattamento contabile di tale tipologia di operazioni, non sono stati altresì iscritti effetti in termini di fabbisogno, posto che tali effetti, connessi alle eventuali escussioni, non sono prevedibili né nell'*an* né nel *quantum*, né sotto il profilo temporale;

lo stanziamento pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, previsto dall'articolo 1, comma 14, a fronte del limite massimo di impegni assumibili per garanzie statali ai sensi degli articoli 1 e 2, pari a 400 miliardi di euro, sarà verosimilmente incrementato con il prossimo decreto-legge, che potrà utilizzare gli ulteriori margini sui saldi di finanza pubblica autorizzati dalle Camere;

l'utilizzo, ai fini della copertura dell'onere derivante dal predetto stanziamento, delle disponibilità del Fondo finalizzato ad integrare le risorse del bilancio dello Stato destinate alle garanzie statali, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, non pregiudica gli impegni di spesa già sussistenti a legislazione vigente;

il citato Fondo costituisce, infatti, un fondo di riserva destinato, in generale, ad integrare le risorse poste a presidio delle diverse garanzie concesse dallo Stato e, pertanto, le relative risorse, ove non risultino già destinate da altre disposizioni a specifiche finalità, sono da considerarsi disponibili;

il fatto che l'operatività delle garanzie concesse dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2, decorra dal 1° gennaio 2021, mentre il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, che ne assicura la copertura, presenta invece una dotazione per il solo anno 2020, non comporta alcun disallineamento temporale, in quanto per la gestione del predetto fondo viene autorizzata la costituzione di un'apposita contabilità di tesoreria, che consente di prescindere dal criterio dell'annualità;

la quantificazione definitiva delle riserve tecniche della SACE Spa trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, che avverrà sulla base della relazione che la medesima SACE Spa dovrà presentare ai sensi dell'articolo 2, comma 9, costituirà la condizione propedeutica all'avvio della nuova operatività del fondo gestito con le risorse trasferite dalla SACE Spa;

le operazioni successive al 29 febbraio 2020, che potranno essere approvate nei settori e nei limiti definiti dal comma 5 dell'articolo 2, non sono state considerate nelle coperture già fornite dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, a differenza delle operazioni ammesse per legge ai sensi del precedente comma 4;

le citate operazioni successive al 29 febbraio 2020, pertanto, potranno essere ammesse alla garanzia solo a condizione che vi siano risorse sufficienti per accantonamenti sul menzionato Fondo, considerando i premi attesi dalle operazioni medesime e le risorse che si rendono disponibili nel corso del tempo;

il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, previsto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 9-*sexies*, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché ai suoi membri non spetterà alcun emolumento;

la previsione di cui all'articolo 8 riguardo alla non applicabilità, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, dovrebbe comportare un vantaggio per le amministrazioni pubbliche che abbiano concesso finanziamenti alle proprie società partecipate, tenuto conto del fatto che la citata disapplicazione comporta il venir meno della postergazione nella restituzione dei prestiti erogati dai soci creditori;

l'articolo 12, comma 1, che estende ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria,

non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per i mutui « prima casa » secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 non comporta effetti in termini finanziari, in quanto i predetti soggetti erano già stati ricompresi, ai fini delle quantificazioni di copertura, nei 473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui prima casa, indicati nella relazione tecnica riferita al citato articolo 54;

l'articolo 12, comma 2, che consente l'accesso ai benefici del predetto Fondo anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, appare invece suscettibile di determinare una contenuta estensione della platea attuale dei beneficiari a cui si potrà comunque far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, alla luce dell'attuale andamento tendenziale delle domande di accesso al Fondo;

la mancata contabilizzazione di effetti in termini di fabbisogno dell'incremento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'articolo 13, comma 10 è in linea con la consolidata prassi finora osservata per la registrazione degli effetti delle operazioni riguardanti il medesimo Fondo;

le assegnazioni a favore dell'ISMEA previste dall'articolo 13, comma 11, non comportano effetti in termini di fabbisogno, in quanto, diversamente da quanto era stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene ora abrogato, si prevede che le risorse in questione siano versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA, per essere poi utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie;

l'impatto sulla tesoreria in termini di fabbisogno, pertanto, si produrrà solo in caso di effettiva escussione delle garanzie che, al momento, non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né sotto il profilo temporale;

le minori entrate extratributarie derivanti dalla gratuità delle commissioni per l'accesso al citato Fondo per il 2020 non sono state registrate in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di fabbisogno, poiché ai fini dell'indebitamento netto l'effetto è già stato considerato nell'incremento della dotazione del Fondo stesso, quantificato in modo da tenere conto anche del venir meno delle predette commissioni;

in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, ai sensi dell'articolo 14, non sono stati iscritti effetti in termini di fabbisogno sia perché le risorse saranno gestite su un conto di tesoreria, sia perché l'impatto finanziario, essendo connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né sotto il profilo temporale;

le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dall'articolo 16, recante modifiche al decreto-legge n. 21 del 2020, in materia di *Golden power*, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

in questo quadro, la Presidenza del Consiglio stipulerà le convenzioni ivi previste con istituti o enti di ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le informazioni contenute nella relazione tecnica riguardo alla sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020 in favore di soggetti operanti in Italia in possesso di specifici requisiti, previsti dall'articolo 18, sono state elaborate sulla base dei dati della fatturazione elettronica individuando i contribuenti con una riduzione di fatturato in linea con i requisiti previsti dal medesimo articolo 18;

i dati di partenza della stima sono stati invece desunti dai versamenti IVA e dalle ritenute effettuati tramite modello F24 per i mesi di aprile e maggio dell'anno 2019, rispettivamente pari a circa 8,1 e 11,9 miliardi di euro per l'IVA e a circa 6,9 e 7,1 miliardi di euro per le ritenute, mentre ai fini della stima dei versamenti per l'anno 2020, ai predetti dati è stata applicata una riduzione in linea con quella stimata per l'IVA nel quadro di previsione delle entrate utilizzato nel Documento di economia e finanza 2020;

le informazioni contenute nella relazione tecnica riguardo alla sospensione, disposta dall'articolo 19, delle ritenute sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo 17 marzo 2020-31 maggio 2020 dai lavoratori autonomi che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro e che, nel mese precedente, non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, sono state elaborate sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP 2019 (periodo d'imposta 2018) e dalle banche dati dei versamenti F24;

rispetto al totale della platea considerata è stata quindi calcolata l'incidenza percentuale dei soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro ed è stata applicata la medesima percentuale anche all'ammontare delle ritenute d'acconto versate nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2019;

nell'ambito applicativo dell'articolo 20, che esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui gli acconti delle imposte dirette e dell'IRAP versate per il periodo d'imposta in corso risultino non inferiori all'ottanta per cento di quello dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso, rientrano non solo le imposte sui redditi, ma tutte le imposte le cui modalità di calcolo di acconto e saldo sono previste da specifiche disposizioni di legge;

le disposizioni del citato articolo 20 risultano applicabili tanto alle imprese quanto ad altri contribuenti che abbiano subito danni economici a causa dell'emergenza sanitaria e che per evitare di versare un acconto maggiore rispetto a quello dovuto adottino il cosiddetto metodo previsionale per la determinazione dell'acconto da versare per il 2020;

la soglia di tolleranza di mancato versamento prevista dal predetto articolo 20 non può che applicarsi all'intero acconto dovuto per il 2020 (da pagare in due rate, a giugno e novembre), giacché

dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge, n. 69 del 1989 si desume che il metodo previsionale è applicabile nella determinazione tanto della prima quanto della seconda rata di acconto dovuta dai contribuenti;

l'articolo 23, che reca la proroga fino al prossimo 30 giugno della validità dei certificati cosiddetti « DURF » (Documento unico di regolarità fiscale) emessi entro il 29 febbraio 2020, non appare suscettibile di incidere in maniera significativa sull'effetto deterrente collegato all'introduzione dei predetti certificati prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997;

la norma dispone infatti una proroga molto contenuta poiché riferita a certificati con validità, di regola, quadrimestrale, rilasciati per la prima volta lo scorso febbraio, la cui scadenza naturale si sarebbe comunque verificata nel prossimo mese di giugno;

l'articolo 24, che proroga dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini di scadenza per la fruizione dei benefici per l'acquisto dell'abitazione principale – come, ad esempio, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa – non comporta effetti finanziari, giacché non appare suscettibile di determinare variazioni rispetto a quanto si sarebbe normalmente verificato, in assenza della situazione emergenziale;

l'articolo 26, che reca misure di semplificazione per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché interviene sulla previgente disciplina, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari, rimodulando scadenze per consentire ai contribuenti di calcolare esattamente il debito d'imposta da versare;

l'articolo 27, che stabilisce che alle cessioni gratuite di farmaci effettuate nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole di cui al decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2017 non si applica la presunzione di cessione e che le stesse non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non comporta effetti finanziari, infatti, i farmaci di cui trattasi sono medicinali non ancora autorizzati, sottoposti a sperimentazione clinica o medicinali provvisti dell'autorizzazione all'immissione in commercio per indicazioni diverse da quelle autorizzate che, al pari dei beni non commercializzati o non commercializzabili di cui all'articolo 16 della legge n. 166 del 2016, se ceduti per finalità solidaristiche, si considerano distrutti ai fini fiscali;

la disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), che estende ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere quanto previsto dall'articolo 32-*quater* del decreto-legge n. 124 del 2019 per i dividendi provenienti da partecipazioni italiane, risulta priva di effetti finanziari, poiché nella stima degli effetti finanziari derivanti dal predetto articolo 32-*quater* era già stato considerato tutto lo *stock* di dividendi normalmente distribuiti, ivi compresi, quindi, quelli riconducibili alle modifiche ad essa introdotte della disposizione in esame;

il regime transitorio previsto dalla lettera *e*) del comma 1 del citato articolo 28 appare anch'esso privo di effetti finanziari, posto che tale regime, sebbene non espressamente disciplinato a legislazione vigente, era già desumibile dai principi generali dell'ordinamento ed è stato quindi introdotto dalla predetta disposizione per ragioni di maggior chiarezza;

le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni volte ad agevolare l'utilizzo di procedure telematiche nelle attività relative al contenzioso tributario, di cui all'articolo 29, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 29, comma 1, che prevede che i finanziamenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere utilizzati per far fronte all'incremento di 8 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate della predetta Agenzia, non comporta alcun pregiudizio per altri fabbisogni di spesa a carico della stessa, come si evince dalla nota del 28 gennaio 2020 del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia stessa;

analogamente, l'omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prevista dall'articolo 29, comma 3, a valere sul Fondo risorse decentrate della medesima Agenzia non comporta pregiudizio per altri fabbisogni di spesa della stessa;

infatti, poiché già a partire dall'anno 2017 quota parte delle risorse del citato Fondo sono state destinate al « *Budget di sede* » per indennizzare le attività istituzionali, si potrà, nell'ambito della contrattazione integrativa di sede di lavoro e nel rispetto delle risorse assegnate, provvedere ad una eventuale rimodulazione delle risorse utilizzabili tra i vari istituti indennitari;

l'articolo 32, che riconosce alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza, non determina spese ulteriori rispetto a quelle previste, giacché il decreto del Ministro della salute, che sarà adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di stabilire le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario, dovendo garantire la compatibilità del provvedimento con le risorse di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 sarà necessariamente corredato di una dettagliata relazione tecnica, basata sui valori rilevati a livello nazionale, che darà evidenza della effettiva neutralità del provvedimento in termini di spesa;

la proroga all'11 maggio 2020, prevista dall'articolo 36, dei rinvii delle udienze e la sospensione dei termini processuali civili e penali già prevista dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 non determina un incremento di fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio, anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione del periodo di sospensione;

infatti, alle misure di rimodulazione organizzativa e gestionale degli uffici giudiziari potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali a disposizione dell'amministrazione giudiziaria, anche grazie alla gestione completamente digitalizzata di una serie di adempimenti e servizi che ha anticipato, in taluni casi, l'operatività di soluzioni previste nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto;

l'articolo 38, nell'anticipare *ope legis* gli effetti economici relativi all'Accordo collettivo nazionale 2016-2018, relativo ai medici convenzionati, rinvia per i relativi effetti economici ai parametri già definiti dagli atti di indirizzo del 27 luglio 2017 e del 22 marzo 2018, e da ultimo risultanti dall'atto di indirizzo approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019, e già verificati sotto il profilo della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

ai fini della determinazione degli oneri ascritti alle disposizioni di cui al predetto articolo 38, la delegazione di parte pubblica per la definizione degli Accordi collettivi nazionali della medicina convenzionata (SISAC), tenendo conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, ha determinato per ciascuna area negoziale gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, calcolati con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi collettivi nazionali;

gli adempimenti di natura semplificativa previsti dall'articolo 40, in materia di sperimentazione e uso compassionevole di medicinali, rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali di tutti gli enti coinvolti, che pertanto potranno provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'estensione della platea dei destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, disposta dall'articolo 41 del presente provvedimento anche in relazione ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, non comporta modifiche alla stima dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinate sulla base dei tassi di fruizione applicati alle distinte platee potenziali di lavoratori rilevati al mese di novembre 2019;

in particolare, in ordine al tasso di ricorso ai benefici in esame è stato ipotizzato un ricorso più diffuso per i dipendenti tutelati da cassa integrazione, pari al 95 per cento, e un ricorso pari al 90 per cento per i dipendenti di aziende non tutelate né dalla cassa integrazione guadagni ordinaria né da Fondi di solidarietà, per un periodo medio di un mese;

le minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sulle domande di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono state stimate sulla base della platea dei potenziali beneficiari della cassa in deroga per l'anno 2020;

le funzioni e le attività commissariali saranno svolte dal Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di cui all'articolo 42, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per lo svolgi-

mento dei compiti statutari e istituzionali dell'AGENAS stessa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata la necessità di:

riformulare l'articolo 1, comma 14, secondo periodo, prevedendo che l'onere derivante dall'istituzione del Fondo a copertura delle garanzie statali di cui al primo periodo del medesimo comma 14 dell'articolo 1 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020;

riformulare l'articolo 2, comma 1, capoverso 9-*sexies*, prevedendo che ai componenti del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese;

riformulare l'articolo 13, comma 13, al fine di precisare che gli oneri oggetto di copertura sono pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020 e che ad essi si provvede, quanto a euro 1.580 milioni mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione – disposta dal comma 12 del medesimo articolo 13 – dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, e quanto a 249 milioni mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del citato decreto-legge n. 18;

riformulare l'articolo 14, comma 3, al fine di precisare, da un lato, che gli oneri oggetto di copertura sono pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, dall'altro, che ad essi si provvede, quanto ai predetti 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e quanto ai citati 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13;

riformulare l'articolo 16, comma 1, lettera e), capoverso comma 3, precisando che le convenzioni con istituti o enti di ricerca, ivi previste, saranno stipulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

inserire all'articolo 32, comma 2, una disposizione volta a prevedere che lo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da consentire una puntuale verifica degli effetti finanziari del citato decreto in sede parlamentare;

riformulare l'articolo 41, comma 4, al fine di precisare che gli oneri derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sulle domande di integrazione salariale in deroga sono costituiti da minori entrate e che ad esse si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 14, secondo periodo, dopo le parole: Al relativo onere aggiungere le seguenti: , pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020,

all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-sexies, sostituire il nono periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.

all'articolo 13, comma 13, sostituire le parole da: Alla copertura fino a: per l'anno 2020 *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a euro 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020,

all'articolo 14, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto ai predetti 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, quanto ai citati 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13.

all'articolo 16, comma 1, lettera e), capoverso 3, dopo le parole: può stipulare aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

all'articolo 32, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data dell'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

all'articolo 41, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni riunite VI e X l'opportunità di estendere il credito d'imposta già previsto a favore degli esercenti di attività d'impresa – nella misura del 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) – anche ai « fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro » (categoria C/4) e ai « fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro » (D/6).

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

preso atto che l'articolo 23 reca la proroga al 30 giugno 2020 della validità dei certificati in materia di appalti emessi, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2461, di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

considerato che, tra le misure per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese, nella fase di crisi causata dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, è prevista, all'articolo 1, comma 1, la possibilità di beneficiare della garanzia della SACE S.p.A. per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA;

rilevato che, tra le condizioni per il rilascio alle imprese della garanzia da parte della SACE S.p.A., vi sono, all'articolo 1, comma 2, l'impegno da parte dell'impresa che beneficia della garanzia a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (lettera l)) e la destinazione del finanziamento coperto dalla garanzia a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (lettera n));

preso atto che l'articolo 18 dispone, con riferimento agli esercenti attività di impresa, arte e professione, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

considerato che l'articolo 25 prevede la possibilità per i CAF e per i professionisti abilitati di prestare l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in via telematica e che tale procedura è adottabile anche per la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS;

apprezzato che l'articolo 30 estenda il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione, anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;

condivisa l'estensione, all'articolo 41, commi 1 e 2, ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, della possibilità di accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario e alla cassa integrazione in deroga, previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

tenuto conto, in particolare, delle disposizioni recate dagli articoli 27 e 40, volte, rispettivamente, ad agevolare le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole e a favorire la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti da COVID-19;

considerati, inoltre, gli articoli 32, che prevede una remunerazione per i maggiori costi sostenuti dalle strutture sanitarie inserite nei piani adottati per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, 38, recante, tra l'altro, alcuni criteri sullo svolgimento delle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la destinazione di una quota di risorse per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri, e 39, concernente procedure semplificate per le pratiche e le attrezzature medico-radiologiche in connessione alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale;

considerato altresì l'articolo 42 del decreto-legge, che dispone la nomina di un Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (attualmente il 31 luglio 2020),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2461, di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

premessò che:

come si evince dalla relazione illustrativa, il decreto-legge in esame si fonda sugli attuali orientamenti assunti dall'Unione europea, che, alla luce degli effetti dell'emergenza in corso, consentono agli Stati membri di adottare misure dirette a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità;

in particolare, la Commissione, con comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, denominata « *Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak* », richiamando l'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consente agli Stati di intervenire con diverse misure ritenute compatibili con il regime degli aiuti di Stato « per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia »;

rilevato che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia di COVID-19, dispone che la SACE S.p.A. conceda, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA);

il successivo articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE S.p.A. introducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa della SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato e dalla stessa SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. Si

demanda alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte della SACE S.p.A. e dello Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal neo istituito Comitato per il sostegno finanziario pubblico, composto da sei membri, di cui uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l'articolo 12 chiarisce che beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui « prima casa » (cosiddetto Fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge « Cura Italia » n. 18 del 2020, e alle condizioni ivi previste, sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali e ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

rilevato altresì che:

l'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di rafforzare ulteriormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato della Commissione europea – le misure di sostegno all'accesso al credito necessario per contrastare gli effetti negativi prodotti sull'economia dalla diffusione del COVID-19, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene, per coordinamento, abrogato (comma 12);

tale articolo, oltre a prevedere interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia PMI, eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito e, per l'anno 2020, rifinanzia il Fondo di 1.729 milioni di euro;

in particolare, che il comma 11 dell'articolo in esame prevede che le disposizioni transitorie ivi contenute trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate dall'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020, prevedendo così un incremento dello stanziamento già disposto dal comma 8 dell'abrogato articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 per un importo di 80 milioni di euro;

le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie;

considerato che:

l'articolo 14 prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e

amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo. Osservo che il comma 3 dell'articolo in esame individua la copertura degli oneri da esso derivanti, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, nella corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, (dotazione di 1,73 miliardi di euro dell'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI colpite dalla crisi provocata dal COVID-19) e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto-legge in esame che abroga l'articolo 49, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva un trasferimento all'ISMEA;

considerato altresì che:

l'articolo 41 estende, tra l'altro, ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga disposti dagli articoli 19 e 22 del richiamato decreto in favore dei datori di lavoro che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19. Il trattamento può decorrere (retroattivamente) dal 23 febbraio 2020 ed ha una durata non superiore a nove settimane (fatti salvi i possibili periodi aggiuntivi, con riferimento a soggetti operanti in determinati territori);

ritenuto, infine, che:

il settore florovivaistico è senza dubbio quello, tra i settori agricoli, più colpito dagli effetti del coronavirus in termini di perdita di fatturato rispetto agli anni precedenti;

l'articolo 78, comma 2-*quinqüiesdecies*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia ») prevede a favore delle imprese del settore florovivaistico la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché la sospensione tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA;

i versamenti dovranno essere effettuati o in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o attraverso rateizzazione dell'importo, con la prima rata pagabile a decorrere da luglio 2020, e per un totale di 5 rate;

appare necessario riferire il differimento al 31 luglio 2020 anche ai versamenti di cui all'articolo 60 del decreto « Cura Italia » e dovuti entro il 20 marzo 2020, termine quest'ultimo prorogato dall'articolo 21 del provvedimento in discussione al 16 aprile 2020;

in tal modo, fermo restando l'obbligo di assolvere pienamente agli obblighi di versamento, si allevia il peso della mancanza di liquidità che grava sulle imprese del settore florovivaistico;

condiviso l'impianto complessivo del provvedimento in discussione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, relativo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), ai consorzi di bonifica, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 nonché alle cooperative forestali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34;

b) si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione diretta a prevedere la sospensione di tutti i versamenti delle accise sulle bevande alcoliche sino al 30 settembre 2020, con conseguente possibilità di rateizzazione del pagamento del relativo importo;

c) si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione diretta a modificare, l'articolo 78, comma 1, capoverso 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo all'anticipo dei contributi della politica agricola comune (PAC) per le imprese agricole, sostituendo le parole « 15 giugno » con le seguenti: « 15 maggio »;

d) si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione diretta a modificare l'articolo 78, comma 2-*quinquiesdecies*, terzo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 (« Cura Italia »), nel senso di aggiungere dopo le parole: « I versamenti sospesi di cui al periodo precedente » le seguenti: « e quelli di cui all'articolo 60 del presente decreto »;

e) si valuti l'opportunità di introdurre misure di sostegno specifico per le filiere specializzate nel settore Horeca (*Hôtellerie-Restaurant-Café*), in considerazione dell'azzeramento delle vendite tramite questo canale, in forza del blocco pressoché completo della ristorazione;

f) si valuti l'opportunità di innalzare da 700 mila euro a 1 milione di euro l'ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della legge n. 388 del 2000;

g) si valuti l'opportunità introdurre agevolazioni fiscali e contributive per le aziende del settore agroalimentare per i premi corrisposti ai lavoratori dipendenti a fronte dei maggiori carichi di lavoro e i rischi sostenuti nel corso dell'emergenza sanitaria, estendendo il regime fiscale agevolato già previsto per la retribuzione di produttività.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante « Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali »;

premessi che:

il provvedimento in esame si fonda sugli attuali orientamenti assunti dall'Unione europea, che, alla luce degli effetti dell'emergenza in corso, consentono agli Stati membri di adottare misure dirette a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità;

in particolare, il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19 (*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*), basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente alla Commissione europea di approvare misure di sostegno nazionali supplementari, volte a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia;

il predetto Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, che resterà in vigore almeno fino al 31 dicembre 2020, prevede cinque categorie di aiuto ammissibili: sovvenzioni dirette, o agevolazioni fiscali, fino a 800 mila euro per impresa; garanzie statali sotto forma di prestiti bancari; prestiti pubblici e privati con tassi di interesse sovvenzionati; uso delle capacità di prestito esistenti delle banche come canale di sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese; una maggiore flessibilità per consentire, ove necessario, l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte dello Stato;

il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha esteso il citato Quadro temporaneo, individuando ulteriori cinque misure temporanee di aiuti di Stato, che ritiene compatibili con le disposizioni del TFUE e che riguardano il sostegno: per attività di ricerca e sviluppo concernenti il coronavirus, per la costruzione e l'ammodernamento di strutture per la sperimentazione medica, per la fabbricazione di prodotti pertinenti per contrastare la pandemia (vaccini, prodotti medici, dispositivi di protezione), per il differimento mirato dei pagamenti fiscali e/o la sospensione dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e per sussidi salariali mirati per i dipendenti;

la Commissione ha inoltre presentato due proposte per modificare ulteriormente il campo di applicazione del Quadro temporaneo, che sono in consultazione presso gli Stati membri; la proposta del 9 aprile è volta a prevedere la possibilità di varare misure di ricapitalizzazione per le imprese in difficoltà; la proposta del 24 aprile è finalizzata ad inserire nel Quadro anche i « debiti subordinati »;

considerato che, per quanto riguarda l'Italia:

la Commissione europea, in virtù del predetto Quadro temporaneo, ha autorizzato i regimi di aiuti straordinari a sostegno dell'economia nel contesto dell'emergenza del Coronavirus contemplati dal provvedimento in esame;

in particolare, la Commissione europea: il 22 marzo ha approvato un regime di aiuti per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza; il 25 marzo 2020 ha approvato la garanzia dello Stato a sostegno di una moratoria dei debiti contratti presso le banche da parte delle piccole e medie imprese (PMI) colpite dalla pandemia di coronavirus; il 14 aprile ha approvato: un regime di aiuti a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti interessate dalla pandemia di coronavirus con l'obiettivo di aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, garantendo in tal modo che possano portare avanti le loro attività; un regime di aiuti a sostegno dell'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus: l'Italia ha notificato alla Commissione una misura di garanzia per i nuovi prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio concessi dalle banche a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza del coronavirus; il 21 aprile ha approvato: un regime italiano per un importo di 50 milioni di euro a sostegno dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nella regione Friuli-Venezia Giulia nel contesto della pandemia di coronavirus; un regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto della pandemia di coronavirus. Inoltre, il 1° aprile 2020 la Commissione europea ha pubblicato degli orientamenti su come gli acquirenti pubblici degli Stati membri possono utilizzare la flessibilità offerta dal quadro dell'UE in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza causata dalla pandemia di coronavirus per soddisfare rapidamente bisogni urgenti, quali l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, farmaci e ventilatori;

rilevato che:

l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia di COVID-19, dispone che la SACE S.p.A. conceda, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese; si dispone pertanto un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA; le garanzie sono concesse in conformità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato precedentemente richiamata e sulla base di specifiche condizioni; si prevede, inoltre, in caso di modifiche della citata comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, le condizioni e i requisiti indicati per il rilascio delle garanzie possano essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

il successivo articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni

assicurativi assunti dalla SACE S.p.A., intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati;

l'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di rafforzare ulteriormente – alla luce della citata nuova disciplina temporanea sugli aiuti di Stato – le misure di sostegno all'accesso al credito necessario per contrastare gli effetti negativi prodotti sull'economia dalla diffusione del COVID-19, riproducendo l'impianto e parte dei contenuti dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene, per coordinamento, abrogato; oltre a interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia per le PMI, si eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito e, per l'anno 2020, si rifinanzia il Fondo di 1.729 milioni di euro;

rilevato, altresì, che:

gli articoli da 15 a 17 recano disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali del Governo (cosiddetto *golden power*), al fine di estendere il perimetro dei settori strategici cui tali poteri di si applicano ed assoggettare allo scrutinio governativo anche acquisizioni del controllo da parte di investitori esteri europei;

in particolare, l'articolo 15 estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni tali da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del regolamento (UE) 2019/452; segnatamente, le disposizioni dell'articolo estendono temporaneamente – fino al 31 dicembre 2020 – l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici – includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dal citato regolamento, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo –, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea; si estende inoltre, fino al 31 dicembre 2020, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente

all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario; si prevede, infine, l'inclusione, fino al 31 dicembre 2020, fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

considerato che le citate disposizioni in materia di poteri speciali, che ricomprendono, ancorché transitoriamente, i settori finanziario, creditizio e assicurativo nel novero degli ambiti in cui gli stessi sono esercitabili, appaiono connesse al ruolo fondamentale che tali settori svolgono nel quadro dell'emergenza epidemiologica, la quale comporta motivi imperativi di interesse generale consentono di limitare temporaneamente, secondo principi di necessità e proporzionalità, le libertà fondamentali del diritto europeo, quali la libertà di stabilimento e quella di circolazione dei capitali;

valutato con favore l'impianto complessivo del provvedimento in esame, che risulta coerente con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato delineato dalla Commissione europea, ed evidenziata al contempo l'esigenza di rafforzare e rendere più efficaci e tempestivi, pur nel rispetto del predetto Quadro, gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento all'esigenza di ampliare il termine di restituzione in sei anni dei finanziamenti garantiti dalla SACE e dal Fondo di garanzia per le PMI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle misure in materia di accesso al credito per le imprese, di cui agli articoli 1 e 2, e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 13, si valuti l'opportunità di prevedere, nel rispetto del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato definito dalla Commissione europea:

l'estensione della platea dei soggetti che possono richiedere i finanziamenti assistiti dalle garanzie alle associazioni tra liberi professionisti e a tutti coloro che svolgono attività professionale nella forma del lavoro autonomo con partita IVA;

un allungamento della durata dei finanziamenti assistiti da garanzia statale da 6 a 10 anni, oltre il termine di preammortamento, previa notifica ed autorizzazione della Commissione europea, tenuto conto di quanto previsto dalla nuova disciplina temporanea sugli aiuti di Stato, che consente agli Stati membri di definire, entro i limiti definiti dalla medesima disciplina, regimi di aiuto per i quali è possibile

modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale;

una elevazione della percentuale di garanzia pubblica in favore delle imprese che accedono a finanziamenti fino a 800.000 euro;

l'armonizzazione della disciplina tra le due tipologie di finanziamento previste (SACE e Fondo di garanzia per le PMI) onde evitare l'utilizzo delle garanzie pubbliche per la mera ristrutturazione di debiti pregressi;

la previsione dell'obbligo di costituire, per ogni nuovo finanziamento assistito da garanzia pubblica, un conto corrente appositamente dedicato per tracciare i relativi flussi;

con riferimento al divieto di distribuzione dei dividendi nel 2020 di cui all'articolo 1, comma 2), lettera *i*), una modifica volta a salvaguardare le PMI a conduzione familiare, il cui prelievo degli utili è, di norma, in conto stipendi;

al fine di accelerare l'erogazione dei finanziamenti garantiti, rendere più chiari i presupposti per la loro concessione del finanziamento, riducendo gli ambiti di discrezionalità dei finanziatori e velocizzando l'erogazione, in modo da arginare il rischio legale per la banca; al fine di definire una migliore organizzazione dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria da parte degli intermediari, alleggerire le procedure per la verifica dei presupposti per l'accesso al credito da parte delle banche, in particolare mediante l'uso dell'istituto dell'autocertificazione, ferma restando la procedura sostanzialmente automatica prevista per le richieste di finanziamenti alle PMI fino a 25.000 euro; in particolare, il possesso dei requisiti potrebbe essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in analogia a quanto avvenuto nelle esperienze di altri Paesi europei, dove l'erogazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato è subordinata esclusivamente all'accertamento da parte dell'istituto di credito del possesso delle condizioni soggettive di accesso da effettuare sulla base della documentazione fornita dall'impresa, senza ulteriore valutazione del merito creditizio, la quale si intenderebbe assolta con la sola verifica formale della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto-legge;

b) con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di cui agli articoli da 15 a 17, si valuti l'opportunità di individuare preventivamente le singole imprese destinatarie degli obblighi legislativi in quanto considerate strategiche; si valuti altresì l'opportunità di precisare le modalità di esercizio dei poteri speciali nel settore bancario e assicurativo, al fine di effettuare un coordinamento con la disciplina prudenziale che demanda alla Banca centrale europea, su proposta della Banca d'Italia, l'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni rilevanti;

c) con riferimento ai versamenti tributari e contributivi, si valuti l'opportunità di una ulteriore proroga della sospensione dei termini per i versamenti, estendendone anche l'ambito di applicazione e prevedendo, per le imprese di minori dimensioni, modalità di sospensione dei versamenti modulate in modo differenziato in funzione della entità

della riduzione del fatturato registrata in ragione dell'emergenza epidemiologica;

d) quanto alla sanificazione degli ambienti di lavoro, si valuti l'opportunità di un ulteriore rafforzamento del credito d'imposta previsto dall'articolo 30, nonché una sua estensione ad ulteriori tipologie di costi affrontati dalle imprese per garantire la salute sui luoghi di lavoro attraverso presidi anti-COVID.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2461 di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

rilevato che:

le misure del provvedimento appaiono riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa », « previdenza sociale » e « profilassi internazionale » di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o) e q), della Costituzione) e alle materie « sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi » e « tutela della salute » di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma);

sul testo sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prospettano l'opportunità di modifiche al testo; tra queste merita segnalare le proposte di affiancare ai rafforzamenti delle garanzie per i prestiti, finanziamenti a fondo perduto e di istituire un fondo straordinario da ripartire tra le regioni per sostenere l'avvio delle attività produttive sul territorio;

il comma 3 dell'articolo 13 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 l'abrogazione – disposta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto « DL crescita ») – della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva, con deliberazione della Conferenza unificata, di limitare l'intervento del Fondo centrale di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero presenti fondi regionali di garanzia; al riguardo, si segnala che la disposizione ha suscitato le critiche della Conferenza delle regioni e delle province autonome in quanto, come già la norma del decreto-legge n. 34 del 2019, non concordata con il sistema delle autonomie territoriali; sulla

richiamata norma del decreto-legge n. 34 del 2019 la Commissione questioni regionali aveva invitato, nel parere reso nella seduta del 14 maggio 2019, con un'osservazione a valutare « modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative » a quelle della norma abrogata;

l'articolo 32 prevede la possibilità per le regioni di riconoscere un'ulteriore remunerazione per le strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva in relazione all'emergenza da COVID-19; il comma 2 dell'articolo prevede che le modalità di determinazione dell'ulteriore remunerazione saranno definite con « decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome »; al riguardo, si segnala, dal punto di vista formale, l'opportunità di sostituire le parole: « previa intesa con la Conferenza permanente » con le parole: « previa intesa in sede di Conferenza permanente », in conformità ai precedenti;

al comma 5 dell'articolo 38, che consente alle regioni di destinare risorse per la fornitura ai medici di pulsiossimetri, andrebbe chiarito se la norma interessi solo i medici di medicina generale, cui sono dedicate le altre disposizioni dell'articolo, ovvero tutti i medici, come si potrebbe desumere dal dato testuale della disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) tenere conto delle proposte di modifica avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

b) individuare, con riferimento all'articolo 13, comma 3, modalità alternative di coinvolgimento delle regioni nel fondo centrale di garanzia;

c) sostituire all'articolo 32, comma 2, le parole: « previa Intesa con la Conferenza permanente » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente »;

d) approfondire la formulazione dell'articolo 38, comma 5.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, è **convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. **Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.**

3. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa »;

al secondo periodo, dopo le parole: « liberi professionisti titolari di partita IVA » sono inserite le seguenti: « nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 »;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « 24 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 36 mesi »;

alla lettera b), le parole: « come definite ai sensi della normativa europea » sono sostituite dalle seguenti: « come rilevabili dal soggetto finanziatore »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di « impresa in difficoltà », sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica »;

alla lettera c), numero 1), la parola: « relativi » è sostituita dalla seguente: « relativo »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « copre il » sono sostituite dalle seguenti: « copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali »;

ai numeri 1) e 2), le parole: « dell'importo del finanziamento » sono soppresse;

al numero 1), le parole: « con meno di 5000 dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « con non più di 5000 dipendenti »;

al numero 2), le parole: « tra 1,5 miliardi e 5 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi »;

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta »;

alla lettera n), dopo le parole: « costi del personale, » sono inserite le seguenti: « dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni »;

dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

al comma 3, terzo periodo, le parole: « ovvero di altra garanzia pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero da altra garanzia pubblica »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis »;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « con meno di 5000 dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « con non più di 5000 dipendenti » e le parole: « da bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « dal bilancio »;

alla lettera b), le parole: « e quest'ultima processa la richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « la quale esamina la richiesta stessa »;

al comma 13, primo periodo, le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa »;

al comma 14:

al secondo periodo, dopo le parole: « Al relativo onere » sono inserite le seguenti: « , pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, »;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio »;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia

di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-*bis*, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

14-*quater*. Alle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera *b*), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

14-*quinquies*. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

14-*sexies*. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui

sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a*) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b*) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c*) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d*) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e*) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1- bis. – (Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti) – 1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *n*), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive alleghe alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Art. 1-ter. – (*Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca*) – 1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020 ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti » e dopo le parole: « per l'Italia » sono inserite le seguenti: « . Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita *on line* dei prodotti del *made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare »;

alla lettera b):

al capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: « in conformità con il presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità al presente articolo »;

al capoverso 9-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. »;

al capoverso 9-quinquies, lettera e), le parole: « e al Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « e al Ministero »;

al capoverso 9-sexies:

al terzo periodo, le parole: « e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali »;

al quinto periodo, dopo le parole: « pubblici e privati » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

all'ottavo periodo, le parole: « assicura le funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « assicura lo svolgimento delle funzioni »;

il nono periodo è sostituito dal seguente: « Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese »;

al decimo periodo, le parole: « per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse » sono sostituite dalle seguenti: « al suo funzionamento si provvede con le risorse » e le parole: « iscritte in bilancio » sono sostituite dalla seguente: « disponibili »;

al capoverso 9-septies, secondo periodo, le parole: « degli limiti » sono sostituite dalle seguenti: « dei limiti »;

al capoverso 9-octies:

al primo periodo, la parola: « verificata » è sostituita dalla seguente: « verificati » e dopo le parole: « e alla convenzione » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 9-quinquies »;

il secondo periodo è soppresso;

alla lettera c), capoverso 14-bis, quinto periodo, le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa » e le parole: « per conto del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « per conto del Ministero dell'economia e delle finanze »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « legge 24 novembre 2003, n. 32 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 novembre 2003, n. 326 »;

al terzo periodo, le parole: « 1 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 » e dopo le parole: « n. 269 del 2003, come » è inserita la seguente: « modificato »;

al comma 4, alinea, le parole: « che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al presente decreto »;

al comma 5, lettera b), le parole: « cinque miliardi euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinque miliardi di euro »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « è stata comunicata » sono sostituite dalle seguenti: « è stato comunicato »;

al quarto periodo, la parola: « ammontare » è sostituita dalle seguenti: « l'ammontare »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326 » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

All'articolo 3:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite »;

alla rubrica sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti »

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « mediante il proprio indirizzo di posta elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica », le parole: « questi siano accompagnati » sono sostituite dalle seguenti: « l'espressione del consenso sia accompagnata », le parole: « facciano riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « faccia riferimento » e le parole: « siano conservati » sono sostituite dalle seguenti: « sia conservata ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. – (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) – 1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono abrogate;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

“i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”.

Art. 4-ter. – (Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso) – 1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020 ».

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, le parole: « il 1 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « il 1° settembre ».

All'articolo 6:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci dell'esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese possono essere capitalizzati e ammortizzati sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. – (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale) – 1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del

codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: « del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come “decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020” ».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione » e la parola: « omologa » è sostituita dalla seguente: « omologazione »;

al comma 3, primo, terzo e quarto periodo, la parola: « omologa » è sostituita dalla seguente: « omologazione »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020 ».

All'articolo 10:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2020 » e le parole: « della presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto » ;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate ».

All'articolo 12:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle

seguenti: “, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile” »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

“a-bis) l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo”.

2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all’individuazione della quota di mutuo da sospendere ».

Dopo l’articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. – (Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali) – 1. Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero, come individuate ai sensi dell’articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nei limiti delle somme stanziare per l’anno 2020.

Art. 12-ter. – (Disposizioni in materia di beni di impresa) – 1. Le operazioni di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, possono essere effettuate nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021;

limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

Art. 12-quater. – (Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali) – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

“3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ».

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici; »;

alla lettera c), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e),

dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019 »;

alla lettera d), dopo le parole: « o da altro fondo di garanzia » *sono inserite le seguenti:* « o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 », *dopo le parole:* « successivamente alla predetta autorizzazione » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso »;

alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; »;

alla lettera f), la parola: « banche » *è sostituita dalle seguenti:* « le banche » *e le parole:* « in connessione degli effetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « in connessione agli effetti »;

la lettera g) è sostituita dalle seguenti:

« g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

g-bis) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

g-ter) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera *e*), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013;

g-quater) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente »;

alla lettera h), le parole: « del decreto ministeriale 6 marzo 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 »;

alla lettera i), dopo le parole: « turistico-alberghiero » sono inserite le seguenti: « , compreso il settore termale, »;

alla lettera m), la parola: « percento » è sostituita dalle seguenti: « per cento », dopo le parole: « arti o professioni » sono inserite le seguenti: « , di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi », le parole: « come da dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « , secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione », le parole: « 72 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 120 mesi », le parole: « non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) », le parole: « , per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, » sono soppresse, dopo le parole: « da altra idonea documentazione, » è inserita la seguente: « prodotta », le parole: « 25.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro », le parole: « di esposizioni detenute » sono sostituite dalle seguenti: « delle esposizioni detenute », dopo le parole: « nel caso di garanzia diretta » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo »;

dopo la lettera m) è inserita la seguente:

« m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto »;

alla lettera n), le parole: « come da dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « , secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione », le parole: « non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) » , le parole: « di esposizioni detenute » sono sostituite dalle seguenti: « delle esposizioni detenute », le parole: « del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali », le parole: « e gli enti di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « e agli enti di riferimento » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; »;

dopo la lettera n) è inserita la seguente:

« n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria; »;

alla lettera p), le parole: « ed erogate dal » sono sostituite dalle seguenti: « con l'erogazione da parte del »;

dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

« p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi »;

al comma 2:

alla lettera f), le parole: « decreto interministeriale del 14 novembre 2017, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, » e la parola: « percento », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « per cento »;

alla lettera g), la parola: « percento » è sostituita dalle seguenti: « per cento »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

al comma 7, la parola: « percento » è sostituita dalle seguenti: « per cento »;

al comma 8, le parole: « in possesso del requisito di micro piccola media impresa » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa » e la parola: « operazioni » è sostituita dalla seguente: « erogazioni »;

al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma »;

al comma 11, le parole: « imprese agricole e della pesca » sono sostituite dalle seguenti: « imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali »;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati,

come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 »;

al comma 13, le parole da: « Alla copertura » fino a: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020 » e dopo le parole: « all'articolo 56, comma 6, » è inserita la seguente: « del ».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-bis. – (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) – 1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

Art. 13-ter. – (Microcredito) – 1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111" ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « iscritte al registro di cui all' » sono sostituite dalle seguenti: « iscritte nel registro istituito ai sensi dell' » e le parole: « d. lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo »;

al comma 2, le parole: « iscritte nel registro di cui all' » sono sostituite dalle seguenti: « iscritte nel registro istituito ai sensi dell' » e le parole: « d. lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto ».

Nel capo II, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-bis. – (Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura) – 1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore

ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 14-*ter*. – (*Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico*) – 1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'articolo 62-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato ».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso 3, le parole: « sono soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetto » e le parole: « nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale »;

al capoverso 3-bis:

alla lettera a), le parole: « ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, » sono sostituite dalle seguenti: « intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, »;

alla lettera b), le parole: « e il valore complessivo » sono sostituite dalle seguenti: « quando il valore complessivo » e dopo le parole: « e 50 per cento » sono aggiunte le seguenti: « del capitale »;

al capoverso 3-quater:

al secondo periodo, le parole: « al termine di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « al termine del »;

al terzo periodo, le parole: « e relativi » sono sostituite dalla seguente: « relativi », le parole: « ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo » sono sostituite dalle seguenti: « intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo » e dopo le parole: « dal medesimo articolo 2 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 16:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « è aggiunto infine il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », dopo le parole: « la Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri » e le parole: « previste dal presente articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal presente articolo »;

alla lettera b), la parola: « elaborate » è sostituita dalla seguente: « elaborati »;

alla lettera c), numero 2), dopo le parole: « la Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri » e la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti »;

alla lettera d), capoverso 8-bis, dopo le parole: « la Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri » e la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti »;

alla lettera e), capoverso 3, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 » e dopo le parole: « può stipulare » sono inserite le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni di cui al presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale ».

All'articolo 18:

al comma 6, le parole: « e Piacenza » sono sostituite dalle seguenti: « , Piacenza, Alessandria e Asti »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e » sono soppresse e le parole: « per i mesi » sono sostituite dalle seguenti: « e, per i mesi »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020 ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. – (*Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato*) – 1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente ».

All'articolo 20:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno ».

L'articolo 25 è soppresso.

All'articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: « dello stesso decreto » sono aggiunte le seguenti: « del Ministro della salute ».

Dopo l'articolo 27 sono inseriti i seguenti:

« Art. 27-bis. – (*Modifica all'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*) – 1. Al comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “per la quale è” è inserita la seguente: “anche”.

Art. 27-ter. – (*Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti*) – 1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del

decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19 ».

All'articolo 28:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « al comma 1, » è inserita la seguente: « alinea, »;

alla lettera b), le parole: « all'articolo 27, del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 27 del decreto ».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: « sono tenute » sono sostituite dalle seguenti: « sono tenuti »;

al comma 2, le parole: « è depositata » sono sostituite dalle seguenti: « mediante deposito »;

al comma 3, le parole: « articolo 73, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 37, comma 1, del presente decreto ».

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

« Art. 29-bis. – (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) – 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« Art. 30-bis. – (Norme in materia di rifiuti sanitari) – 1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1,

lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani ».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: « in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 » *e le parole:* « dall'abrogazione di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 »;

al comma 3, le parole: « dei monopoli, che provengono » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei monopoli che provengono » *e le parole:* « del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del codice di procedura penale ».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: « dell'epidemia COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'epidemia di COVID-19 »;

al comma 3, le parole: « “nonché dei pagamenti di cui alla lettera *e-bis*” », sono sostituite dalle seguenti: “nonché dei pagamenti di cui alle lettere *c-bis*) ed *e-bis*)”.” » *sono sostituite dalle seguenti:* « “dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*),” sono sostituite dalle seguenti: “dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *c-bis*)”.” ».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

« Art. 33-bis. – (Proroga dei termini di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) – 1. All'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “comma 14-bis” sono sostituite dalle seguenti: “commi 14-bis e 14-ter” ».

All'articolo 36:

al comma 3, dopo le parole: « codice del processo amministrativo » *sono inserite le seguenti:* « , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ».

Nel capo V, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

« Art. 37-bis. – (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie) – 1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie

delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria ».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: « è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici » *sono sostituite dalle seguenti:* « è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici »;

al comma 2, le parole: « cessano gli effetti di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1 »;

al comma 6, le parole: « è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici » *sono sostituite dalle seguenti:* « è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici ».

All'articolo 39:

al comma 1, le parole: « corredata dal benessere » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredata del benessere » *e le parole:* « punti 1 e 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numeri 1) e 2) »;

al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo ».

All'articolo 40:

al comma 2, le parole: « Commissione tecnico scientifica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Commissione consultiva tecnico-scientifica » *e le parole:* « Comitato tecnico scientifico » *sono sostituite dalle seguenti:* « Comitato tecnico-scientifico »;

al comma 5, le parole: « sito istituzionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « sito internet istituzionale »;

al comma 6, le parole: « non profit » *sono sostituite dalle seguenti:* « senza scopo di lucro »;

al comma 7, le parole: « non derivano nuovi e maggiori oneri » *sono sostituite dalle seguenti:* « non devono derivare nuovi o maggiori oneri » *e le parole:* « sui propri bilanci » *sono soppresse;*

alla rubrica, la parola: « materia » *è sostituita dalle seguenti:* « in materia ».

All'articolo 41:

al comma 1, le parole: « ai i lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori » e le parole: « dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da non oltre sessanta mesi" sono inserite le seguenti: "e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione" ».

All'articolo 42:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano »;

al secondo periodo, le parole: « al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente e al direttore generale »;

al sesto periodo, le parole: « salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso » sono sostituite dalle seguenti: « tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso »;

al comma 2, le parole: « e alle successive integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « e delle sue successive integrazioni », le parole: « tecnico operativo » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-operativo » e le parole: « Covid-19 di cui all'articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « COVID-19 ai sensi dell'articolo 18 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « agli articoli 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies » e le parole: « cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 e ad » sono soppresse;

al capoverso, le parole: « Supporta altresì » sono sostituite dalle seguenti: « 4. Il commissario coadiuva altresì ».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

« Art. 42-bis. – (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) –
1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione nel territorio nazionale del virus COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al

comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 42-ter. – (*Clausola di salvaguardia*) – Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

Alla tabella, al numero 2) – Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), alla prima riga è premessa la seguente:

«

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
---------------	-------------	-----------------------	---------	-------	-------------------------	---	------------------	--------------------------	--------------------------------

».

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 »;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante « Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 »;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'*export* e all'internazionalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunità e la famiglia e per gli affari europei;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1.

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a

CAPO I

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1.

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità **alla** normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a

Art. 1.

Art. 1.

11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA **nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti**, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.**

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso

Art. 1.

escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. *Identico:*

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a **36** mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come **rilevabili dal soggetto finanziatore**;

b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce

Art. 1.

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento **dell'importo del finanziamento** per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento **dell'importo del finanziamento** per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

un parametro indispensabile per la definizione di « impresa in difficoltà », sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;

c) *identico*:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa **relativo** al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) *identico*;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre **l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali**:

1) 90 per cento per imprese con **non più** di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato **superiore a** 1,5 miliardi e **fino a** 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

Art. 1.

3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia

3) *identico;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia

Art. 1.

parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, **comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima**, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso **dell'anno 2020**. **Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;**

l) *identica;*

m) *identica;*

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, **dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda**, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, **e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;**

n-bis) il finanziamento di cui alla lettera *n)* deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal

Art. 1.

rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera *c*), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera *d*), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera *d*) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera *c*), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero **da** altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. *Identico.*

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate **dai commi 1 e 1-bis** è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche

Art. 1.

conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con **non più** di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti **dal** bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

a) *identica*;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. **la quale esamina** la richiesta **stessa**, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) *identica*.

Art. 1.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

a) contributo allo sviluppo tecnologico;

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Art. 1.

marzo 2020 recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da « COVID-19 » e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispon-

12. *Identico.*

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità **alla** normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da « COVID-19 » e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, **pai a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede mediante versamento al-

dente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

l'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale **intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.**

14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abi-

Art. 1.

Art. 1.

litati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto,

Art. 1.

ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a*) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b*) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c*) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d*) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e*) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Articolo 1-bis.

Art. 1-bis.

(Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti)

1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a*) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b*) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

Art. 1-bis.

c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *n*), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera *d*), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: « Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020 ».

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiricic-

Art. 1-bis.

claggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegatale alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Articolo 1-ter.

Art. 1-ter.

(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza.

Art. 1-ter.

Art. 2.

Articolo 2.

(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. »;

b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

« 9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione

genza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020.

Articolo 2.

(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

1. *Identico:*

a) al comma 9, dopo il primo periodo, **sono inseriti i seguenti:** « SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. **Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita *on line* dei prodotti del *made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare.** »;

b) *identico:*

« 9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità **al** presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione

degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-*sexies* e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-*ter*. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-*bis* in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-*sexies*. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

9-*quater*. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-*quinqüies*. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati *standard* prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Art. 2.

degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-*sexies* e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-*ter*. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-*bis* in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-*sexies*. **Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti.** Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

9-*quater*. *Identico.*

Art. 2.

9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;

c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

9-quinquies. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al **Ministero** degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

Art. 2.

f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-*sexies* e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-*bis*;

g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-*bis*;

h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-*quater* e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-*quater*, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;

l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

9-*sexies*. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*.

9-*sexies*. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di

Art. 2.

voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI – assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.

9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* – "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema degli limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI – assicura **lo svolgimento delle** funzioni di segreteria del Comitato. **Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.** Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e **al** suo funzionamento **si provvede con le** risorse umane, finanziarie e strumentali **disponibili** a legislazione vigente.

9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* – "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema **dei** limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

9-*octies*. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-*septies*, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-*ter*, su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-*bis*. **Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti.** Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte. »;

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: « 14-*bis*. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell'Unione

Art. 2.

9-*octies*. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-*septies*, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-*ter*, su istanza di SACE S.p.A., **verificati** la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione **di cui al comma 9-*quinqies***, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-*bis*. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte. »;

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: « 14-*bis*. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità **alla** normativa dell'Unione eu-

Art. 2.

europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del

europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. *Identico.*

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come **modificato** dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del

Art. 2.

2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*quater* del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;

b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;

c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per

2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*quater* del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata **al** presente decreto:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

5. *Identico*:

a) *identica*;

Art. 2.

cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;

b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta – limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali

b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi **di** euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta – limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è **stato comunicato** a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali

attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in **legge**, con modificazioni, **dall'articolo 1, comma 1**, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003. ».

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.

9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

Art. 2.

attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003. ».

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 2.

10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

Art. 3.

Articolo 3.

(SACE S.p.A.)

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Articolo 3.

(SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Art. 3.

finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);

c) SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;

d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

3. *Identico.*

3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Ca-

Art. 3.

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA
CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE
DALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 4.

Articolo 4.

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto

mere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA
CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE
DALL'EMERGENZA COVID-19

Articolo 4.

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante **comunicazione inviata dal** proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che **l'espressione del consenso sia accompagnata** da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, **faccia** riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e **sia conservata** insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo

anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Art. 4.

Articolo 4-bis.

Art. 4-bis.

(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono abrogate;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

« *i-bis*) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti ».

Articolo 4-ter.

Art. 4-ter.

(Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso)

1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

Art. 5.

Articolo 5.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2. ».

Art. 6.

Articolo 6.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

Art. 6-bis.

Articolo 5.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. *Identico:*

« 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2. ».

Articolo 6.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. *Identico.*

1-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci dell'esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese possono essere capitalizzati e ammortizzati sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).

Articolo 6-bis.

(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale)

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo

Art. 6-bis.

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data

Art. 6-bis.

anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Articolo 7.

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Articolo 8.

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

Articolo 7.

Art. 7.

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »**. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. *Identico*

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020 ».

Articolo 8.

Art. 8.

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

Identico.

Art. 9.

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa,

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, **degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore** omologati aventi scadenza **in data successiva al 23 febbraio 2020** sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti **di** concordato preventivo **e per** l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'**omologazione**, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'**omologazione** una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per **omologazione** del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede

dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-*bis*, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

all'**omologazione**, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 9.

5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-*bis*, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblica-

Art. 9.

zione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.

Art. 10.

Articolo 10.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini

Articolo 10.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. *Identico.*

2. Le disposizioni **del** comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, **entro il 30 settembre 2020**, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non

di cui agli articoli 10 e 69 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 11.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-*bis*, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 10.

viene computato nei termini di cui agli articoli 10, **64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147** del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 11.

Art. 11.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al **31 agosto** 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore **del** presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.

2. *Identico.*

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al **31 agosto 2020** non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle **camere** di commercio, **industria, artigianato e agricoltura**; ove già pubblicati le **camere** di commercio, **industria, artigianato e agricoltura** provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al **prefetto** di cui all'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre

Art. 11.

1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

Art. 12.

Articolo 12.

(Fondo solidarietà mutui « prima casa », cd. « Fondo Gasparrini »)

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Articolo 12.

(Fondo solidarietà mutui « prima casa », cd. « Fondo Gasparrini »)

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « e ai liberi professionisti » sono sostituite dalle seguenti: « , ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile ».

2. *Identico.*

2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Art. 12.

2-ter. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

« *a-bis)* l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo ».

2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

Articolo 12-bis.

Art. 12-bis.

(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, come individuate ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nei limiti delle somme stanziato per l'anno 2020.

Art. 12-ter.

Articolo 12-ter.*(Disposizioni in materia di beni di impresa)*

1. Le operazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, possono essere effettuate nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

Articolo 12-quater.

Art. 12-quater.

(Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

« **3-bis.** Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Articolo 13.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanzia-

Articolo 13.

Art. 13.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. **Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;**

c) *identico:*

Art. 13.

ria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;

d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia **o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma**

la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera *c*) e alla presente lettera *d*), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera *c*) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera *d*);

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

Art. 13.

7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera *c*) e alla presente lettera *d*), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera *c*) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera *d*) **anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;**

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione **ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di**

Art. 13.

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fermo restando quanto **già** previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 7 luglio 2017, n. 157, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali

cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

f) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione **agli** effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) **del presente comma**, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia **allegate al** decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, **di cui al comunicato** pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 **del** 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati **della** Centrale dei rischi **della** Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo **alla data** della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come « inadempienze probabili » o « scadute o sconfinanti deteriorate » ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 6, lettere *a*) e *c*) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47-*bis*, comma 6, lettera *b*) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come « sofferenze » ai sensi della disciplina bancaria;

Art. 13.

g-bis) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

g-ter) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera *e*), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013;

g-quater) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate

Art. 13.

h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per

come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione **dei debiti** ai sensi dell'articolo 182-*bis* del **citato** regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano **ai sensi** dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano **classificabili** come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e **il soggetto finanziatore**, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del **citato** articolo 47-*bis*, **paragrafo** 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria **vigente**;

h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del **citato** decreto **del Ministro dello sviluppo economico** 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, **compreso il settore termale**, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

l) *identica*;

Art. 13.

cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, **per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019**, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al **100 per cento** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, **di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi** la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, **secondo quanto attestato dall'interessato mediante** dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a **120** mesi e un importo non superiore, **alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)**, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, **prodotta** anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a **30.000** euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare **delle** esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle espo-

Art. 13.

medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

sizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso **del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato)** con durata **analogo al finanziamento**, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. **La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classi-**

Art. 13.

ficabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;

***m-bis)* per i finanziamenti di cui alla lettera *m)* concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto;**

n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera *c)* può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di deter-

n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, **secondo quanto attestato dall'interessato mediante** dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera *c)* può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, **alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c)*, numeri 1) o 2).** Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare **delle** esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. **Le regioni**, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e **agli** enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a

Art. 13.

minati settori economici o filiere d'impresa;

sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e **reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.** Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;

n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;

o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti ammini-

o) *identica*;

Art. 13.

strativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera *c)*, e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate **con l'erogazione da parte del** soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

***p-bis)* per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.**

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

Art. 13.

d) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 10 aprile 2020 ».

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

d) *identica*;

e) *identica*;

f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto **del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018**, non può superare il **15 per cento** dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il **18 per cento**, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il **90 per cento** della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

Art. 13.

n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 13.

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole « organismi pubblici » sono inserite le parole « e privati ».

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole « euro 25.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 40.000,00 ». Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'ar-

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 **per cento** della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito **per la qualificazione come** micro, piccola **o** media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di **erogazioni** di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole « euro 25.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 40.000,00 ». **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma**

10. *Identico.*

Art. 13.

articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, **forestali**, della pesca **e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali**. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. *Identico*.

12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera *m*), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

13. **Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione**

Art. 13.

delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 13-bis.

Articolo 13-bis.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

Art. 13-ter.

Articolo 13-ter.

(Microcredito)

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111».

Art. 14.

Articolo 14.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30

Articolo 14.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro **istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto**

milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro **istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242**, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari, **in termini di saldo netto e di indebitamento netto**, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 **e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020**, si provvede, **quanto a 35 milioni di euro**, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro**, mediante utilizzo delle risorse **rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto**.

Articolo 14-bis.

(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico

Art. 14.

Art. 14-bis.

Art. 14-bis.

nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 14-ter.

Articolo 14-ter.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SET-
TORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Articolo 15.

(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:

«3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne

5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

Art. 14-ter.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SET-
TORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Articolo 15.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. *Identico:*

«3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è **soggetto** alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, **intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.**

3-bis. *Identico:*

Art. 15.

gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano

a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, **intendendosi compresi** nel settore finanziario **i settori** creditizio e assicurativo, **nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, **del decreto-legge n. 21 del 2012**, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, **quando** il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano

il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;

c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e *3-bis* aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e *3-bis*, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)* del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore. ».

il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento **del capitale**;

c) *identica*.

3-ter. *Identico*.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e *3-bis* aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine **del** 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e *3-bis*, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)* del regolamento (UE) 2019/452, **intendendosi compresi** nel settore finanziario **i settori** creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore. ».

Art. 15.

Art. 16.

Articolo 16.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: « Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

b) all'articolo 1-*bis*, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole « l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano » sono inserite le seguenti: « , compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall'Unione europea »;

c) all'articolo 1-*bis*, comma 3-*bis*:

1) al decimo periodo, le parole « dall'ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'undicesimo periodo »;

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: « Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedi-

Articolo 16.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. *Identico*:

a) all'articolo 1, comma 8-*bis*, **sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi**: « Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio **dei ministri** può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali **previsti** dal presente articolo nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

b) all'articolo 1-*bis*, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole « l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano » sono inserite le seguenti: « , compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida **elaborati** a livello internazionale e dall'Unione europea »;

c) *identico*:

1) *identico*;

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: « Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio **dei ministri** può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali **previsti** dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del pro-

mento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: « 8-*bis*. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-*bis* e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

e) all'articolo 2-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

« 2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-*bis* e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca. ».

Articolo 17.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis*, le parole « ad elevato valore corrente di mercato e » sono soppresse;

b) al comma 4-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: « La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e

cedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: « 8-*bis*. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-*bis* e 5, la Presidenza del Consiglio **dei ministri** può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali **previsti** dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

e) *identico*:

« 2. *Identico*.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio può stipulare, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca. ».

Articolo 17.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. *Identico*.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 17.

trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso. ».

CAPO IV

MISURE FISCALI E CONTABILI

Art. 18.

Articolo 18.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni di cui al presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.

CAPO IV

MISURE FISCALI E CONTABILI

Articolo 18.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. *Identico.*

Art. 18.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 18.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, **Alessandria e Asti**, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. *Identico.*

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone consorzio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 19.

(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di

l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

9. *Identico.*

Articolo 18-bis.

(Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)

1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.

Articolo 19.

(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di

Art. 18.

Art. 18-bis.

Art. 19.

Art. 19.

mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Art. 20.

Articolo 20.

(Metodo previsionale acconti giugno)

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

Identico.

Articolo 20.

(Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno)

Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Articolo 21.

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Articolo 22.

(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinqies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Articolo 23.

(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

1. I certificati previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Art. 20.

Articolo 21.

(Rimessione in termini per i versamenti)

Identico.

Art. 21.

Articolo 22.

(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

Identico.

Art. 22.

Articolo 23.

(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

Identico.

Art. 23.

Art. 24.

Articolo 24.

(Termini agevolazioni prima casa)

1. I termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Art. 25.

Articolo 25.

(Assistenza fiscale a distanza)

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

3. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Articolo 24.

*(Termini agevolazioni prima casa)**Identico.*

Articolo 25.

*(Assistenza fiscale a distanza)**Soppresso.*

Articolo 26.

(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: « 1-*bis*. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro. ».

Articolo 27.

(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto.

2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'arti-

Articolo 26.

Art. 26.

(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

Identico.

Articolo 27.

Art. 27.

(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto **del Ministro della salute.**

2. *Identico.*

Art. 27.

colo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 27-bis.**Articolo 27-bis.**

(Modifica all'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Al comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « per la quale è » è inserita la seguente: « anche ».

Art. 27-ter.**Articolo 27-ter.**

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera *a*) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19.

Art. 28.**Articolo 28.**

(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, », le parole « dalle

Articolo 28.

(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

1. *Identico:*

a) al comma 1, **alinea**, dopo le parole « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, », le

Art. 28.

società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, » sono sostituite dalle seguenti: « dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, »;

b) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole « sono soggetti a tassazione con applicazione », le parole « di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », sono sostituite dalle seguenti: « della ritenuta di cui all'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27 »;

c) al comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti: « *c-bis)* per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; *c-ter)* per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma *3-ter)* del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma *3-ter)*. »;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis)*. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-*bis)*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. »;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di

parole « dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, » sono sostituite dalle seguenti: « dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, »;

b) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole « sono soggetti a tassazione con applicazione », le parole « di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », sono sostituite dalle seguenti: « della ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27 »;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

Art. 28.

cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. »;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. ».

f) *identica.*

Art. 29.

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: « 1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono **tenuti** a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: « 1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo

248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio. ».

3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

Articolo 30.

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per

Art. 29.

248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, **mediante deposito** presso l'ufficio. ».

3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo **37**, comma 1, **del presente decreto**, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

Articolo 29-bis.

Art. 29-bis.

(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 30.

Art. 30.

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

Abrogato dall'articolo 125, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 30.

le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Art. 30-bis.**Articolo 30-bis.**

(Norme in materia di rifiuti sanitari)

1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Art. 31.**Articolo 31.**

(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'ar-

Articolo 31.

(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione **all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19**, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanzia-

articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2.

2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124

menti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione **della disposizione** di cui al comma 2.

2. *Identico.*

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, **del codice di procedura penale**, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Abrogato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 31.

Art. 32.

Art. 32.

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

Art. 33.

Articolo 33.

(Proroga organi e rendiconti)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante

Articolo 33.

(Proroga organi e rendiconti)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante

dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la lettera « *c-bis*) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: « nonché dei pagamenti di cui alla lettera *e-bis*) », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dei pagamenti di cui alle lettere *c-bis*) ed *e-bis*) ». »

Art. 33.

dalla diffusione dell'epidemia **di** COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. *Identico.*

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la lettera « *c-bis*) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: « **dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),** » sono sostituite dalle seguenti: « **dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),** ». »

Art. 33-bis.

Articolo 33-bis.

(Proroga dei termini di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « comma 14-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 14-bis e 14-ter ».

Art. 34.

Articolo 34.

(Divieto di cumulo pensioni e redditi)

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

Articolo 34.

(Divieto di cumulo pensioni e redditi)

Abrogato dall'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 35.

Articolo 35.

(Pin Inps)

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Articolo 35.

(Pin Inps)

Identico.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI
PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36.

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

Articolo 37.

(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI
PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36.

Art. 36.

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, **di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104**, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. *Identico.*

Articolo 37.

Art. 37.

(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

Identico.

Art. 37. legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

Art. 37-bis.

Articolo 37-bis

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Art. 38. Articolo 38.

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capita-

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Articolo 38.

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di

ria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione

Art. 38.

libera scelta l'adeguamento immediato **delle quote** capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti **cessa l'applicazione delle disposizioni del** comma 1.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 38.

di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico **spettante** agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 39.

Articolo 39.

(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata dal benessere dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'arti-

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. *Identico.*

Articolo 39.

(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata **del** benessere dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'arti-

colo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera *b*), punti 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo benessere dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Articolo 40.

(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei pro-

Art. 39.

colo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera *b*), **numeri** 1) e 2), del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 **del presente articolo** e restano soggetti al solo benessere dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 40.

Art. 40.

(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

1. *Identico.*

Art. 40.

grammi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione **consultiva** tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito **internet** istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in

alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali *non profit* di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente **sui propri bilanci**.

8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Articolo 41.

(Disposizioni in materia di lavoro)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai **i** lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in **sol**i termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

Art. 40.

deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali **senza scopo di lucro** di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall'applicazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. *Identico.*

Articolo 41.

(Disposizioni in materia di lavoro)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti **tra il** 24 febbraio 2020 **e il** 7 marzo 2020.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. **Alle minori entrate derivanti** dal presente articolo, **valutate** in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, **in termini di saldo netto e di indebitamento netto**, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse **rivenienti dall'abrogazione** di cui al comma 12 dell'articolo 13.

Art. 41.

Art. 41.

4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

Art. 41.

4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: « da non oltre sessanta mesi » sono inserite le seguenti: « e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione ».

Articolo 42.

(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale **ed al consiglio di amministrazione** che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, salva l'ipotesi di

Articolo 42.

Art. 42.

(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome **di Trento e di Bolzano**, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente e al direttore generale che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **tranne che nel caso** di cumulo con

Art. 42.

cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di **cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad** ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per cia-

altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e **delle sue** successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza **COVID-19 ai sensi dell'**articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, **4-bis e 5-sexies** del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi

scuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

Supporta altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

Art. 42.

4. Il commissario coadiuva altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Articolo 42-bis.

Art. 42-bis.

(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione nel territorio nazionale del virus COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e

Art. 42-bis.

in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 42-ter.

Articolo 42-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 43.

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'e-

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

missione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 43.

Articolo 44.

Art. 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUERINI, *Ministro della difesa*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SPERANZA, *Ministro della salute*

PISANO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Art. 44.

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

PROVENZANO, *Ministro per il sud e la coesione territoriale*

SPADAFORA, *Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

ALLEGATO

(segue: testo del decreto-legge)

ALLEGATO 1

TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge

1) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a)

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2019/0686/00 Istanza n. 1 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	SVIZZERA	479 mln/euro	474.260.049	16	24/06/2019	Controparte
2019/0689/00 Istanza n. 2 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	SVIZZERA	489 mln/euro	484.546.720	17	24/06/2019	Controparte
2019/0690/00 Istanza n. 3 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	SVIZZERA	494 mln/euro	490.021.894	18 anni - 7 mesi	24/06/2019	Controparte
2019/0691/00 Istanza n. 4 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	SVIZZERA	479 mln/euro	495.093.066	19 anni - 1 mese	24/06/2019	Controparte
2019/0740/00 Istanza n. 5 2019	FINCANTIERI S.P.A.	CARNIVAL PLC	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	REGNO UNITO	974,25 mln/euro	910.810.115	16 anni - 5 mesi	24/06/2019	Controparte
2019/1039/00 Istanza n. 6 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Allungamento e installazione di scrubber sulla nave da crociera MSC Magnifica	SVIZZERA	120 mln/euro	120.048.112	10,5	24/06/2019	Controparte

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ALLEGATO 1

TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge

Identica.

(segue: testo del decreto-legge)

2) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b)

2019/0699/00 Istanza n. 7 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.373.117,99	17 anni - 5 mesi	30/09/2019	Settore
2019/0700/00 Istanza n. 8 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.383.099,00	18 anni	30/09/2019	Settore
2019/1644/00 Istanza n. 9 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	400 mln/euro	440.121.759,28	18 anni - 8 mesi	30/09/2019	Settore
2019/1645/00 Istanza n. 10 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2026	BERMUDA	400 mln/euro	440.062.606,85	19 anni - 2 mesi	30/09/2019	Settore

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b)

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2019/0699/00 Istanza n. 7 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.373.117,99	17 anni – 5 mesi	30/09/2019	Settore
2019/0700/00 Istanza n. 8 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.383.099,00	18 anni	30/09/2019	Settore
2019/1644/00 Istanza n. 9 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	400 mln/euro	440.121.759,28	18 anni – 8 mesi	30/09/2019	Settore
2019/1645/00 Istanza n. 10 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2026	BERMUDA	400 mln/euro	440.062.606,85	19 anni – 2 mesi	30/09/2019	Settore

(segue: testo del decreto-legge)

3) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c)

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2018/0792/00 Istanza n. 1 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	STATI UNITI D'AMERICA	578,7 mln/euro	522.563.965,58	17 anni - 1 mese	25/02/2020	Controparte
2018/0793/00 Istanza n. 2 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2026	STATI UNITI D'AMERICA	925,0 mln/euro	944.901.040,23	18 anni - 5 mesi	25/02/2020	Controparte
2018/0794/00 Istanza n. 3 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2027	STATI UNITI D'AMERICA	925,0 mln/euro	837.719.916,99	19 anni - 4 mesi	25/02/2020	Controparte

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Identica.



18PDL0099260